

PRINCIPALI NORME NAZIONALI SULLE GAMME NOMINALI

Decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 871

Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/232 relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati

Art 1

Il presente decreto si applica ai prodotti commercializzati sul territorio nazionale che figurano negli allegati e che sono presentati in imballaggi preconfezionati recanti il marchio CEE costituito dalla lettera «e», che li caratterizza quali «imballaggi preconfezionati CEE», conformemente alla legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211 relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati. Esso non si applica ai prodotti in imballaggi preconfezionati destinati esclusivamente ad usi professionali.

Art 2

I prodotti di cui all'art. 1 si suddividono in tre gruppi:

- a) prodotti venduti in massa o in volume, fatta eccezione per i prodotti di cui alle successive lettere b) e c). L'allegato I stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati;
- b) prodotti venduti in massa o in volume che vengono condizionati nei contenitori rigidi elencati nell'allegato II, ad eccezione dei prodotti di cui all'allegato I. L'allegato II stabilisce, per tali prodotti, le gamme dei valori delle capacità di tali contenitori;
- c) prodotti presentati sotto forma di aerosol. L'allegato III stabilisce i volumi della fase liquida per tali prodotti e, per quanto riguarda i contenitori metallici, anche la capacità del contenitore.

Art 3

I preimballaggi contemplati dal presente decreto devono recare in ogni caso l'indicazione della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, secondo le modalità fissate dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690.

I contenitori dei prodotti di cui all'art. 2, lettere b) e c), devono recare anche, con modalità tali da non generare confusione con l'indicazione prevista dal comma precedente, l'indicazione della rispettiva capacità nominale corrispondente ad uno dei valori stabiliti negli allegati II e III, punto 1, oppure, in quanto applicabile, un riferimento alle norme UNI EN citate negli allegati.

Art 4

Se un imballaggio collettivo è costituito da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore o dal confezionatore ad essere venduti separatamente, le gamme dei valori elencate negli allegati I, II e III si applicano agli imballaggi preconfezionati individuali.

Se un imballaggio preconfezionato è costituito da due o più imballaggi individuali, non destinati ad essere venduti separatamente, le gamme dei valori elencate negli allegati I, II e III si applicano all'imballaggio preconfezionato collettivo.

Art 5

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato nazionale imballaggi preconfezionati, recanti il marchio CEE costituito dalla lettera «e» non conformi alle disposizioni del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000.

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente è applicata dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

Art 6

Gli imballaggi preconfezionati di cui all'art. 1 conformi alle disposi-

zioni del presente decreto possono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, essere immessi sul mercato in deroga alle norme speciali in materia di valore della loro quantità nominale o della capacità nominale del contenitore.

A decorrere dal 17 agosto 1985, gli imballaggi preconfezionati contemplati dal presente decreto potranno essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle sue disposizioni.

Gli imballaggi preconfezionati immessi sul mercato prima del termine di cui al comma precedente potranno essere immessi al consumo fino al 17 agosto 1987, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto.

Art 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati

- Allegato I - Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati
- Allegato II - Gamme dei valori delle capacità ammesse per contenitori
- Allegato III - Gamme dei volumi per i prodotti venduti in aerosol, eccettuati i prodotti non contemplati nell'allegato I, punto 7.4 ed i medicinali

ALLEGATO I

Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati

- 1 Prodotti alimentari venduti a peso (valore in g).
 - 1.1 Burro (voce 04.03 della TDC*) margarina, grassi emulsionati o no emulsionati, di origine animale e vegetale, paste da spalmare con scarso tenore di grassi: 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 5000.
 - 1.2 Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti 'petits suisses' e i formaggi di uguale presentazione (voce ex 04.04 E I c) della TDC): 62,5 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 5000.
 - 1.3 Sale da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC): 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 5000.
 - 1.4 Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito: 125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000.
 - 1.5 Prodotti a base di cereali (eccettuati i prodotti destinati all'alimentazione della prima infanzia).
 - 1.5.1 Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto 1.5.4.): 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500(**) - 5000 - 10000.
 - 1.5.2 Paste alimentari (voce 19.03 della TDC): 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000.
 - 1.5.3 Riso (voce 10.03 della TDC): 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 5000.
 - 1.5.4 Cereali e fiocchi di cereali, pronti per il consumo: 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000.
 - 1.6 Ortaggi secchi (voce 07.05 della TDC) (***), frutta secca (voci ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC): 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 7500 - 10000.
 - 1.7 Caffè torrefatto macinato o non macinato, cicoria, succedanei del caffè: 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000.
 - 1.8 Prodotti surgelati.
 - 1.8.1 Ortofrutticoli e patate precotte da friggere: 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500.
 - 1.8.2 Filetti e porzioni di pesce, impanati o non impanati: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 2000.
 - 1.8.3 Bastoncini di pesce: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 - 1500 - 1800.
2. Prodotti alimentari venduti a volume (valore in ml)
 - 2.1 Gelati di quantità superiore a 250 ml (ad eccezione dei gelati il cui volume non sia determinato dalla forma del recipiente: 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000.
 - 2.2 Gelati di quantità inferiore a 250 ml (ad eccezione dei gelati il cui volume non sia determinato dalla forma del recipiente: 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000.
 - 2.3 Alimenti secchi per cani e gatti (*) (valore in g): 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 - 7500 - 10000.

4. Pitture e vernici pronte all'uso (con o senza aggiunta di solventi) (valore in ml): 25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 2000 - 2500 - 4000 - 5000 - 10000.

5. Colle ed adesivi solidi o in polvere (valore in g): 25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2500 - 5000 - 8000 - 10000.

6. Prodotti per pulitura e lucidatura (solidi o in polvere in g. liquidi o in pasta in ml).

Ad esempio: prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per autoobili (voce 34.05 della TDC), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A della TDC e 32.09 C della TDC), insetticidi domestici (voce ex 38.11 della TDC), disincrostatore (voce 34.02 della TDC), deodoranti domestici (voce 33.06 B della TDC) disinfettanti non farmaceutici: 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 10000.

7. Cosmetici: prodotti di bellezza e da toilette (voce 33.06 A e B della TDC) (solidi o in polvere in g. liquidi o in pasta in ml).

7.1 Prodotti per la pelle e l'igiene della bocca: creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della cobba (escluse le paste dentifricie): 15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000.

7.2 Paste dentifricie: 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300.

7.3 Prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno: lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantinem creme per capelli (escluse le lozioni per capelli comprese alla voce 7.4), schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia: 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000 - 2000.

7.4 Prodotti a base di alcole comprendenti meno del 3% in volume di olio di profumo naturale o sintetico; meno del 70% in volume di alcole etilico puro: acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba: 15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000.

7.5 Deodoranti e prodotti per l'igiene intima: 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200.

7.6 Talchi: 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1000.

8. Prodotti per lavaggio

8.1 Saponi solidi da toilette e di uso domestico (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000.

8.2 Saponi molli (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 5000 - 10000.

8.3 Saponi in scaglie e fiocchi (valore in g) (voce 34.01 della TDC): 250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 - 5000 - 10000.

8.4 Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari (voce 34.02 della TDC), nonchè preparati con ipocloriti (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml): 125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1250 (***) - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 10000.

8.5 Polveri per lucidatura (valore in g): 250 - 500 - 750 - 1000 - 10000.

8.6 Prodotti in polvere per prelavaggio e ammollo (valore in g): 250 - 500 - 1000 - 2000 - 5000 - 10000.

9. Solventi (valore in ml)

Ai sensi della direttiva 73/173/CEE del Consiglio del 4 giugno 1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi (1)): 25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2500 - 5000 - 10000.

10. Oli per ingrassaggio (valore in ml): 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000.

ALLEGATO II

1 Le norme UNI EN 23, parte I (maggio 1979) e UNI EN 76 ottobre 1979), sono applicabili eccettuati i casi in cui i prodotti delle gamme di capacità previste da tali norme differiscono da quelle riportate nel presente allegato.

- Conserve e semiconserve confezionate in scatole metalliche ed in imballaggi di vetro: prodotti vegetali (frutta, ortaggi, pomodori, patate, esclusi asparagi, minestre, succhi di frutta o di ortaggi e nettari di frutta) destinati all'alimentazione umana.

- Scatole metalliche e imballaggi di vetro (capacità in ml): 105 - 156 - 212(*) - 225 (*) - 314 - 370 - 425 (*) - 446 (*) - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 10200.

1.1 Elenco supplementare per i bicchieri: 53 (***) - 125 (***) - 250 (**).

1.2 Elenco delle capacità ammesse per i prodotti speciali (in ml):

tartufi: 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850;

pomodori:

concentrati: 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3100 - 4250;

pelati o non pelati: 236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2650 - 3100;

macedonia di frutta, frutta allo sciroppo: 106 - 156 - 212 (*) - 228 (*) - 236 - 314 - 370 - 425(*) - 446 (*) - 580 - 720 - 850 - 1052 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 10200.

Alimenti umidi per cani e gatti (capacità in ml): 212(*) - 228 (*) - 314 - 425(*) - 446(*) - 830 - 1062 - 1700 - 2630.

Prodotti in polvere per lavaggio e per pulitura

Le capacità degli imballaggi preconfezionati sono le seguenti:

Scatola n.	Volume in ml
E 0,5	375
E 1	750
E 2	1500
E 3	2250
E 5	3750
E 10	7700
E 15	11450
E 20	15200
E 25	18950
E 30	22700

Barill n.

E 5	3950
E 10	7700
E 15	11450
E 20	15200
E 25	18950
E 30	22700

ALLEGATO III

Norme dei volumi per i prodotti venduti in aerosol, eccettuati i prodotti non contemplati nell'allegato I, punto 7.4. ed i medicinali.

In deroga all'art. 4, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione della direttiva n. 75/324/CEE del 20 maggio 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol, i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni del presente decreto non devono recare indicazione della quantità nominale espressa in massa.

1. Prodotti venduti in contenitori metallici

Volume della fase liquida in ml	Capacità (1) la ml del contenitore con:	
	Gas propulsore liquido	a) Gas propulsore compresso b) Propulsore composto unicamente di ossido nitroso o unicamente di anidride carbonica o di un miscuglio di questi due gas quando l'insieme del prodotto presenta un coefficiente di Bunsen inferiore o uguale a 1,2
25	40	67
50	75	89
75	110	140
100	140	175
125	175	210
150	210	270
200	270	335
250	335	405
300	405	520
400	520	650
500	650	800
600	800	1000
750	1000	-

2. Prodotti venduti in contenitori di vetro o di plastica trasparente o non trasparente (volume in ml nella fase liquida): 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150.

Decreto 14 maggio 2001

Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1980 n. 391, e successive modificazioni, in materia di preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE.

Art 1

1. I prodotti in imballaggi preconfezionati di cui ai punti 1.1 burro, 1.6 ortaggi secchi e frutta secca, 1.8 prodotti surgelati (1.8.1 ortofruttili e patate precotte da friggere, 1.8.2 filetti e porzioni di pesce, impanati o non impanati, 1.8.3 bastoncini di pesce), 5. colle ed adesivi solidi o in polvere, 7. cosmetici, prodotti di bellezza e da toilette (7.1 prodotti per la pelle e l'igiene della bocca, creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca, 7.2 paste dentifricie, 7.3 prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno.

Lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli, schiume e d altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia, 7.4 prodotti a base di alcole comprendenti meno del 3% in volume di olio di profumo naturale o sintetico e meno del 70% in volume di alcole etilico puro: acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba, 7.5 deodoranti e prodotti per l'igiene intima, 7.6 talchi), 9. solventi, 10. oli per ingrassaggio, dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n.391, così come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, possono essere destinati alla vendita senza alcuna restrizione relativa alle quantità nominali e alle capacità.

2. Sono soppresse le disposizioni relative alle gamme dei prodotti elencati al comma 1.

Decreto 25 gennaio 2010, n. 12

Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE. (10G0026)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'Allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati ed agli imballaggi preconfezionati, di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, ed all'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.
2. Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nell'Allegato I che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea.

Art. 2

Libera circolazione delle merci

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, non è possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi.
2. Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, le quantità nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012.

Art. 3

Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti

1. I prodotti elencati nel numero 2 dell'Allegato I e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel numero 1 dell'Allegato I, sono immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I.

Art. 4

Generatori di aerosol

1. I generatori di aerosol, come definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, recante attuazione della direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, recano l'indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione e' fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.
2. In deroga all'articolo 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, i generatori di aerosol possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa del loro contenuto.

Art. 5

Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente

1. Ai fini dell'articolo 3, qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.
2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano all'imballaggio preconfezionato.

Art. 6

Modifiche

1. All'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il controllo sulla conformità alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie

recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, è effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresì fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalità del controllo in conformità al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.».

2. Nell'articolo 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, di adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva 76/211/CEE le parole: «non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614,» sono soppresse.

3. Nell'articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.».

4. All'articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;

b) al secondo comma, le parole: «da L. 200.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 103,29 euro a 258,23 euro»;

c) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;

d) al quarto comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;

e) al quinto comma, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 25,82 euro a 258,23 euro».

Art. 7

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614;

b) l'articolo 13 della legge 25 ottobre 1978, n. 690;

c) l'articolo 4, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, di attuazione della direttiva 80/232/CEE;

e) l'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23

agosto 1982, n. 825, e successive modificazioni;

f) l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 1° marzo 1988, n. 131;

g) l'Allegato I al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106.

2. Sono abrogate le disposizioni in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con il presente decreto.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009.

Art. 10

Disposizioni attuative e di adeguamento alle successive direttive comunitarie in materia

1. Le eventuali disposizioni tecniche attuative del presente decreto o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia, nonché dei relativi Allegati, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

